

ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI E DISPOSIZIONI PER LA TRASMISSIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI DA PARTE DELLE REGIONI.

Prot. 703 / ass.

VISTO il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in particolare quanto disposto dagli artt. 26, 27, 28 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, finalità, forme giuridiche e requisiti delle stesse;

VISTO l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, concernente le modifiche e le integrazioni degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

CONSIDERATO che il comma 5 dell'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dispone che le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

CONSIDERATO che bisogna definire le procedure per la pubblicazione dell'albo nazionale delle organizzazioni dei produttori presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e le modalità di aggiornamento dello stesso (tenuta ed aggiornamento dell'albo, iscrizione, scioglimento e cancellazione delle organizzazioni dei produttori);

DECRETA:

Articolo 1

E' istituito l'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori (di seguito chiamate OP) a cui vengono iscritte tutte le OP riconosciute dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 228/01, successive modifiche ed integrazioni e delle normative regionali di recepimento.

La Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, Unità dirigenziale QTC IV, in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, procede all'iscrizione delle OP nell'Albo nazionale.

Articolo 2

L'Albo nazionale viene aggiornato attraverso le comunicazioni che le regioni trasmettono al MIPAF in via cartacea ed/o informatica.

L'Albo nazionale prevede per ciascuna OP almeno le seguenti informazioni: nome per esteso dell'OP, sede legale, sede operativa, forma giuridica, codice fiscale e partita IVA, camera di commercio competente e numero del certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio, data e numero del provvedimento regionale di riconoscimento, settore produttivo per il quale opera l'OP, numero dei soci diretti ed indiretti, volume della produzione del settore produttivo regionale rappresentato dalla OP.

Le regioni sono tenute a comunicare tempestivamente, altresì, le modifiche di cui sopra, l'eventuale scioglimento di ciascuna OP e cancellazione dall'elenco regionale.

Articolo 3

L'Albo nazionale delle OP viene pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle politiche agricole e forestali ed, inoltre, viene reso disponibile sul sito internet del Ministero *www.politicheagricole.it*.

Roma, 08 giugno '04

IL MINISTRO
G. ALEMANNI